



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DI OPERATORI ECONOMICI/PROFESSIONISTI

Premessa

Il presente REGOLAMENTO disciplina il funzionamento dell'Albo di Operatori Economici (di seguito anche "Albo") costituito dal Cinsedo - Centro Interregionale di Studi e Documentazione (nel seguito anche "AMMINISTRAZIONE").

Ai fini del presente REGOLAMENTO si intende per:

- "**Albo**", l'elenco degli Operatori Economici e dei Professionisti, ritenuti idonei, secondo le disposizioni del presente REGOLAMENTO e ai sensi di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici D.lgs 36/2023 (di seguito anche "Codice").
- "**Categorie merceologiche**", l'elenco delle prestazioni con riferimento alle quali l'Operatore Economico/Professionista può richiedere l'ammissione all'Albo ed inerenti a servizi, forniture e servizi professionali (cfr. All.1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1j, 1k e 1l al presente REGOLAMENTO).
- "**Ammissione**", l'atto autorizzativo da parte dell'AMMINISTRAZIONE nei confronti di un Operatore Economico/Professionista che ha presentato domanda di ammissione all'Albo, in seguito alla verifica delle dichiarazioni presentate.

Art. 1 – Finalità

Il presente REGOLAMENTO disciplina la costituzione e la gestione dell'Albo di Operatori Economici/Professionisti da consultare ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lettere b), e) del Codice e dell'Allegato II.1 al medesimo per l'espletamento delle procedure di affidamento di servizi, forniture e servizi professionali, nel rispetto dei principi di risultato, economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, accesso al mercato, non discriminazione, rotazione in materia di affidamenti.

Nel presente REGOLAMENTO vengono, pertanto, stabiliti i criteri e i meccanismi di ammissione, di utilizzo e di aggiornamento dell'Albo di Operatori Economici/Professionisti.

Art. 2 – Ambito di applicazione

L'AMMINISTRAZIONE utilizza l'Albo di Operatori Economici/Professionisti (nel rispetto del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ed in particolare nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del suddetto Codice e del successivo art. 6 del presente REGOLAMENTO) per la fornitura di beni e la prestazione servizi:

- di importo inferiore a 140.000,00 euro, mediante affidamento diretto (cfr. art. 50, comma 1, lett. b) del Codice);
- mediante procedura negoziata (cfr. art. 50, comma 1, lett. e) del Codice).

L'Albo è organizzato secondo le categorie merceologiche così come descritte negli Allegati 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1j, 1i, 1k e 1l al presente REGOLAMENTO.

L'AMMINISTRAZIONE, sulla base delle specifiche esigenze, può in qualsiasi momento modificare - a mezzo determina del Direttore generale - l'organizzazione e la composizione interna dell'Albo e delle categorie merceologiche nelle quali il medesimo è organizzato.

L'ammissione all'Albo non comporta l'attribuzione di diritti agli Operatori Economici/Professionisti, in ordine all'eventuale affidamento delle prestazioni, né l'assunzione di obbligo specifico alcuno in capo all'AMMINISTRAZIONE.

Art. 3 – Modalità per la richiesta di ammissione

Gli Operatori Economici/Professionisti che intendono iscriversi all'Albo dovranno redigere la domanda di ammissione (conformemente all'Allegato 2 al presente REGOLAMENTO) e disponibile – unitamente a tutta la documentazione necessaria per presentare la domanda di ammissione – all'indirizzo <https://www.regioni.it/bandi-gara-contratti/avviso-pubblico-albo-operatori-economici-professionisti>.

La domanda di ammissione dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo amministrazione@pec.regioni.it.

Possono presentare domanda d'ammissione all'Albo (con riferimento ad una o più delle Categorie merceologiche previste dall'Allegato 1 al presente Regolamento) gli Operatori Economici/Professionisti in possesso dell'ammissione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da Consip S.p.A. nella Categoria corrispondente a quella per la quale l'Operatore Economico/Professionista richiede l'ammissione all'Albo (e pertanto in possesso dei requisiti richiesti nei Capitolati d'Oneri per l'ammissione al MePA pubblicati da Consip).

Trattandosi di un Albo aperto, l'ammissione avviene su domanda degli interessati e pertanto sarà consentito agli Operatori Economici/Professionisti presentare domanda di ammissione in qualsiasi momento per tutto il periodo di validità dell'Albo.

Non sono ritenute valide domande di ammissione difformi o presentate con modalità differenti da quelle indicate nel presente REGOLAMENTO.

Con riferimento ai Consorzi stabili, l'ammissione è consentita anche da parte dei soggetti consorziati, in forma singola. Tuttavia, se invitati ad una eventuale e successiva procedura selettiva, tali Consorzi potranno partecipare alla procedura potendo concorrere solamente in proprio oppure per i consorziati già qualificati nell'Albo. Si rileva, perciò, che i singoli consorziati potranno partecipare ad una eventuale e successiva procedura selettiva solamente in un'unica forma, cioè singolarmente o come consorziati nell'ambito del consorzio partecipante, pena l'esclusione di entrambi.

Con riferimento ai soggetti temporaneamente riuniti – Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 68 del Codice – non è consentita l'ammissione nell'Albo.

Il singolo Operatore Economico/Professionista iscritto all'Albo, se invitato ad una procedura di gara, può presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente costituito o costituendo nelle forme di legge). In tal caso gli altri Operatori Economici/Professionisti costituenti il raggruppamento non devono necessariamente essere iscritti all'Albo.

Art. 4 – Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione all'Albo in una o più delle Categorie merceologiche previste (cfr. All. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1j, 1i, 1k e 1l al REGOLAMENTO) è richiesto all'Operatore Economico/Professionista il possesso del seguente requisito:

- Ammissione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da Consip S.p.A. nella Categoria corrispondente a quella per la quale l'Operatore Economico/Professionista richiede l'ammissione all'Albo (e pertanto, possesso dei requisiti richiesti nei Capitolati d'Oneri per l'ammissione al MePA pubblicati da Consip).

L'AMMINISTRAZIONE si riserva di verificare che siano stati dichiarati i requisiti necessari per l'ammissione.

Restano ferme le verifiche di legge previste.

Art. 5 - Formazione Albo Operatori Economici

L'AMMINISTRAZIONE provvede alla valutazione delle domande di ammissione, seguendo l'ordine progressivo di arrivo, nel termine di 30 giorni dalla ricezione, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

Le domande incomplete o irregolari potranno essere sanate. Ai fini della sanatoria, l'AMMINISTRAZIONE assegnerà all'Operatore Economico/Professionista un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Le domande incomplete o irregolari saranno pertanto inserite nell'Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

L'AMMINISTRAZIONE si riserva di chiedere, in qualsiasi momento nel corso della procedura, i documenti a comprova dei requisiti o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Una volta valutata completa e corretta la domanda di ammissione da parte dell'AMMINISTRAZIONE, gli Operatori Economici/Professionisti sono abilitati e vengono inseriti nell'Albo in ordine di data di avvenuta ammissione.

Gli Operatori Economici/Professionisti abilitati riceveranno comunicazione via PEC da parte dell'AMMINISTRAZIONE.

Sul sito istituzionale dell'AMMINISTRAZIONE sarà disponibile l'Albo degli Operatori Economici per la consultazione suddiviso secondo le categorie merceologiche ed ordinato secondo l'ordine alfabetico degli Operatori Economici/Professionisti.

Art. 6 – Principio di rotazione

L'AMMINISTRAZIONE, nel ricorrere agli Operatori Economici/Professionisti iscritti all'Albo di cui al presente REGOLAMENTO, non applica il principio di rotazione degli affidamenti (cfr. art. 49 del Codice) nei casi in cui l'affidamento avvenga tramite procedure aperte al mercato, nelle quali la medesima non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione ed in particolare in caso di:

- ricorso ad affidamento diretto per importi inferiori a 140.000,00 euro (cfr. art. 50, comma 1, lett. b) del Codice), qualora l'AMMINISTRAZIONE richieda un preventivo a tutti gli Operatori Economici/Professionisti iscritti alla data all'Albo, nella categoria merceologica inerente alle prestazioni/forniture di interesse per l'AMMINISTRAZIONE;
- ricorso ad una procedura negoziata per importi pari o superiori a 140.000,00 euro ed inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del Codice (cfr. art. 50, comma 1, lett. e) del Codice), qualora l'AMMINISTRAZIONE inviti alla suddetta procedura tutti gli Operatori Economici/Professionisti iscritti alla data all'Albo, nella categoria merceologica inerente alle prestazioni/forniture di interesse per l'AMMINISTRAZIONE.

Nel caso in cui l'AMMINISTRAZIONE decida di non rivolgersi indistintamente a tutti Operatori Economici/Professionisti iscritti all'Albo per le categorie inerente alle prestazioni/forniture richieste, essa è tenuta ad applicare il principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice (per importi superiori a € 5.000) ed adotterà pertanto il seguente criterio:

- ordinamento degli Operatori Economici/Professionisti iscritti all'Albo in funzione della data di ammissione,
- selezione del primo Operatore Economico/Professionista così individuato in caso di affidamento diretto (cfr. art. 50, comma 1, lett. b) del Codice), oppure selezione dei primi 5 (cinque) Operatori Economici/Professionisti così individuati in caso di procedura negoziata (cfr. art. 50, comma 1, lett. e) del Codice),
- al successivo affidamento scorrimento dell'Albo di una posizione al fine di escludere l'Operatore Economico/Professionista affidatario dell'appalto precedente.

Art. 7 – Entrata in vigore dell'Albo, durata e aggiornamento dell'ammissione

L'Albo avrà validità a partire dal giorno 21 novembre 2024.

La validità dell'ammissione all'Albo - fatti salvi i casi di sospensione e cancellazione previsti ai successivi articoli del presente REGOLAMENTO - è senza limitazioni temporali, fatta salva la riconferma dell'Operatore Economico/Professionista di cui oltre al presente articolo.

L'Operatore Economico è tenuto a mantenere sempre aggiornati i dati dichiarati in fase di ammissione all'Albo.

Art. 8 – Cancellazione

Gli Operatori Economici/Professionisti possono essere cancellati dall'Albo nei seguenti casi:

- per mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti dichiarati in sede di ammissione (la cancellazione può riguardare anche solo specifiche categorie merceologiche);
- qualora siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative nell'esecuzione di precedenti prestazioni richieste dall'AMMINISTRAZIONE;
- in ogni altro caso in cui l'AMMINISTRAZIONE ritenga necessaria, con adeguata motivazione, la cancellazione dell'Operatore Economico/Professionista dall'Albo;
- su richiesta dell'Operatore Economico/Professionista.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti per la cancellazione, l'AMMINISTRAZIONE ne darà comunicazione all'Operatore Economico/Professionista tramite PEC e lo stesso potrà presentare

eventuali giustificazioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. L'AMMINISTRAZIONE nei 30 (trenta) giorni successivi istruirà le giustificazioni. Qualora le eventuali giustificazioni non siano ritenute sufficienti verrà notificato all'Operatore Economico/Professionista il provvedimento di cancellazione dall'Albo entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione.

La cancellazione dall'Albo comporta che l'Operatore Economico/Professionista non sarà più consultato per le procedure di scelta del contraente tramite ricorso all'Albo.

Art. 9 – Privacy

I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'indagine di mercato e alle sue finalità ai sensi della normativa sulla privacy.

Art. 10 – Comunicazioni

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante PEC all'indirizzo *amministrazione@pec.regioni.it*.

Tutte le comunicazioni tra AMMINISTRAZIONE e Operatori Economici/Professionisti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato dall'Operatore Economico/Professionista in sede di richiesta di ammissione.

Allegati

- 1a) Categoria merceologica “cancelleria”
- 1b) Categoria merceologica “servizi di consulenza del lavoro”
- 1c) Categoria merceologica “servizi fiscali e tributari”
- 1d) Categoria merceologica “servizi di revisione legale”
- 1e) Categoria merceologica “servizi legali e normativi”
- 1f) Categoria merceologica “servizi di manutenzione impianti antincendio”
- 1g) Categoria merceologica “servizi di manutenzione impianti elettrici e speciali”
- 1h) Categoria merceologica “servizi di manutenzione impianti termoidraulici e condizionamento”
- 1i) Categoria merceologica “informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio”
- 1j) Categoria merceologica “servizi ICT”
- 1k) Categoria merceologica “servizi di pulizia per gli immobili”
- 1l) Categoria merceologica “servizi di supporto specialistico”
- 2) Domanda di ammissione all'Albo